LA PROVA SCIENTIFICA E GLI ACCERTAMENTI TECNICI

I° Corso di Abilitazione per i Difensori d'Ufficio

Dott. **Eugenio D'Orio**
eugenio.dorio@bioforensics.it
3345690761

06.05.2022

MI PRESENTO

- Laurea in Scienze Biologiche nel 2013 c/o Università degli Studi di Napoli «Federico II»
- Abilitazione all'esercizio della Professione del Biologo nel 2014
- Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi- sezione A- nel 2015
- Perfezionato in «Forensic Science: DNA analysis» all'Università di Cambridge nel 2015
- Dal 2015 ad oggi, Consulente Tecnico di Parte in biologia forense
- Dal 2016 ad oggi, Consulente Tecnico c/o Procura della Repubblica
- Dal 2016 ad oggi, docente del Corso di Perfezionamento in «Genetica forense» all'Università degli Studi di Napoli «Federico II»
- Nel 2016 e 2017, ricercatore c/o Università di Copenhagen e membro della Crime Unit danese
- Nel 2017, Professore aggiunto c/o Unised in Biologia Forense
- Dal 2019, Presidente UniBioFor- Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani
- Dal 2020, Direttore Bio Forensics Research Center
- Dal 2021, Prof. a C. di Biologia Forense c/o Master in Scienze Forensi Veterinarie – Università degli Studi di Napoli «Federico II»

PROGRAMMA DIDATTICO

- **I° parte (14.30 – 16.00) D'Orio**
- Ruolo ed attività del CT nella fase di esecuzione degli accertamenti; le facoltà difensive ex art. 360 c.p.p. e la facoltà di verbalizzazione e riserva del consulente in sede di accertamento tecnico; inizio operazione e partecipazione del CT alla verifica delle notifiche; richieste di improcedibilità e/o rinvio delle operazioni tecniche formulabili dal CT; la relazione di consulenza tecnica: stesura e deposito; discussione in dibattimento del contenuto della consulenza tecnica: preparazione dell'esame e del contro-esame del CT.
-
- **II° parte (16.00-17.30) Giordano**
- Gli accertamenti tecnici del PM; l'attività difensiva e la partecipazione agli accertamenti tecnici e/o delega al CT nominato; istanze dell'Avv. producibile volte ad assicurare la piena legittimità dell'espletamento degli accertamenti tecnici; L'incidente probatorio; La prova scientifica, aspetti formali e processuali-applicativi

TESTI CONSIGLIATI

- Criminologia dinamica. La via di Popper al DNA, Francione-D'Orio, Nuova editrice universitaria, 2019.

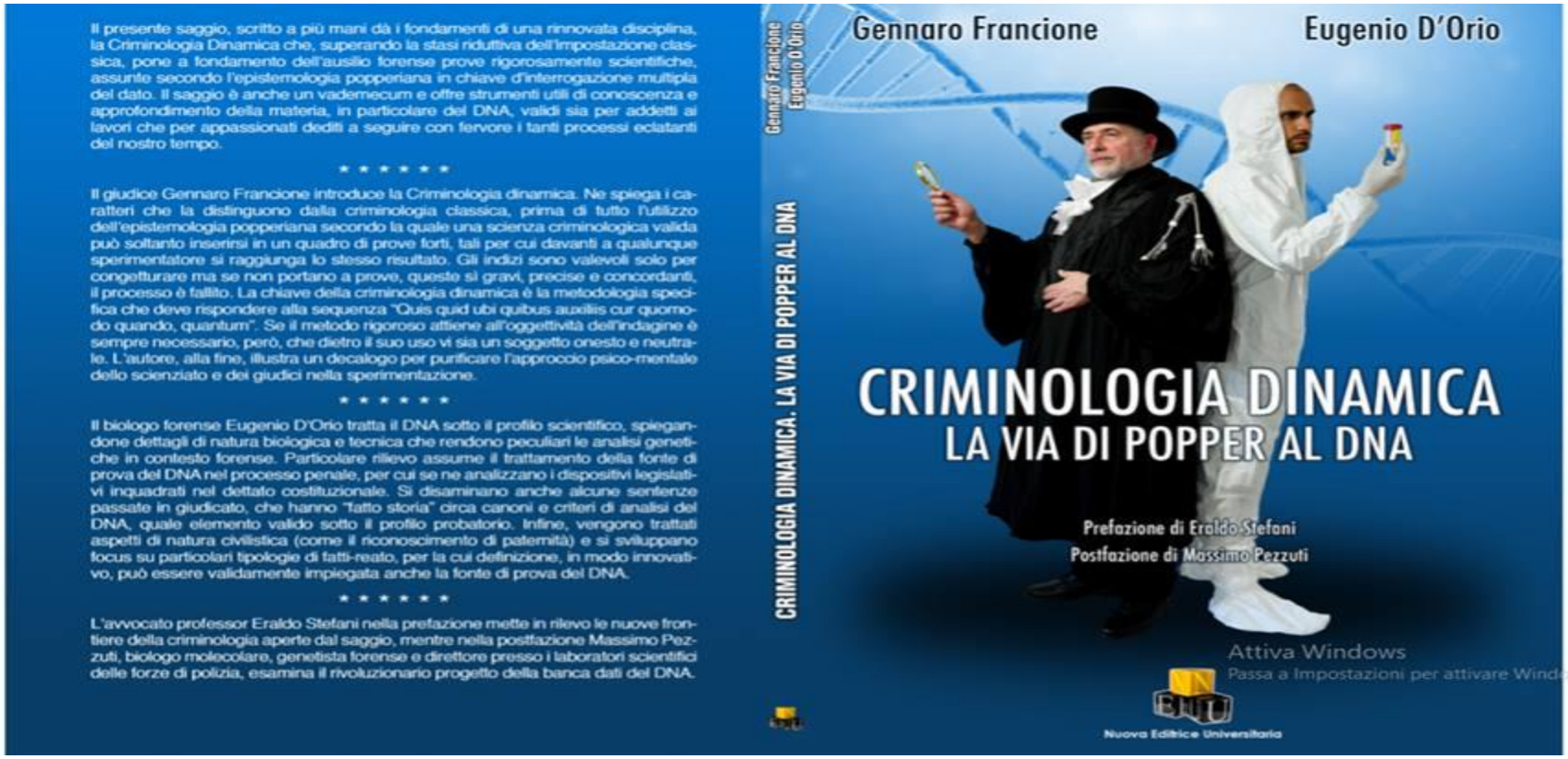

TESTI CONSIGLIATI

- Manuale per il Sopralluogo Specialistico di Biologia Forense, P.Montagna-E.D'Orio, Herald Editore, 2021

RUOLO ED ATTIVITA' DEL CT NELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

CTU, o **Consulente Tecnico d'Ufficio**, è il professionista nominato direttamente dal Giudice, il cui parere è di primaria importanza ai fini della valutazione che verrà emessa. Per ricoprire questa carica si deve essere iscritti all'apposito albo dei CTU nel Tribunale di appartenenza.

CTP, o **Consulente Tecnico di Parte**, è il professionista nominato dalle parti (PM, ossia parte accusatoria, parte civile, ossia la parte lesa, e difesa, ossia la parte che tutela i diritti dell'imputato), il quale viene nominato al fine di valutare la correttezza, la bontà e la validità di quanto fatto dal CTU.

RUOLO ED ATTIVITA' DEL CT NELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

"Soggetto iscritto in appositi albi, di cui il giudice si serve quando si debbano svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche ex art 220 c.p.p."

Fonte: enciclopedia giuridica "Brocardi" in materia di definizione del Perito

RUOLO ED ATTIVITA' DEL CT NELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Periti e CTP nominati partecipano – direttamente e/o indirettamente – all'esecuzione di atti tecnici disposti dall'A.G. o, se del caso, dall'Avv. Difensore in sede di indagini difensive (ex. Art. 391bis e ss.).

Il novellato art. 111Cost. dà piena facoltà al CTP di agire nell'interesse della parte in ogni stato e grado delle indagini tecniche

LE FACOLTA' DIFENSIVE EX. ART. 360 C.P.P. E LA FACOLTA' DI VERBALIZZAZIONE E RISERVA DEL CONSULENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO

Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

LE FACOLTA' DIFENSIVE EX. ART. 360 C.P.P. E LA FACOLTA' DI VERBALIZZAZIONE E RISERVA DEL CONSULENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO

Particolare importanza del III comma:

«I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.»

LE FACOLTA' DIFENSIVE EX. ART. 360 C.P.P. E LA FACOLTA' DI VERBALIZZAZIONE E RISERVA DEL CONSULENTE IN SEDE DI ACCERTAMENTO TECNICO

Il CTP può preliminarmente chiedere di svolgere sua propria documentazione degli atti.

Il PM, se nega tale facoltà, può essere oggetto di contestazioni, in quanto si compromette l'efficacia e l'azione del CTP, il quale dovrebbe avere «pari» peso nel corso degli accertamenti tecnici, seppur in controparte.

(vedasi allegati Nr 1 e Nr 2)

INIZIO OPERAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL CT ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE

Tanto in ambito penale quanto in civile, preliminarmente all'inizio delle operazioni tecniche,

<u>Si deve tassativamente controllare il perfezionamento delle notifiche</u>

INIZIO OPERAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL CT ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE

I CTP nominati hanno facoltà di accedere ai luoghi in cui avranno corso gli accertamenti tecnici previa identificazione ed esibizione di regolare copia del mandato di incarico depositato.

Un vizio nel deposito e/o nella nomina può sfociare in una – legittima – non ammissione del CTP alle operazioni.

INIZIO OPERAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL CT ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE

Qualora si ravvisino dei vizi – formali e/o sostanziali – preliminarmente all'inizio delle operazioni tecniche,

Il CTP ha facoltà di richiedere il non luogo a procedersi.

Sulla richiesta si pronuncia il Perito, ovvero il delegato di PG del PM, ovvero il PM stesso.

RICHIESTE DI IMPROCEDIBILITA' E/O RINVIO DELLE OPERAZIONI TECNICHE FORMULABILI DAL CT

Le richieste di improcedibilità e/o rinvio possono derivare dalla presenza di vizi formali o sostanziali che sono riscontrati dal CTP nel corso del suo operato.

RICHIESTE DI IMPROCEDIBILITA' E/O RINVIO DELLE OPERAZIONI TECNICHE FORMULABILI DAL CT

Esempio di richiesta di improcedibilità:

«la trasmissione di campioni non idonei allo scopo per gravati da difformità tecniche»

Classici tamponi scaduti, non certificati per l'acquisizione del DNA per scopi forensi, sigilli rotti e/o assenti, etc.

RICHIESTE DI IMPROCEDIBILITA' E/O RINVIO DELLE OPERAZIONI TECNICHE FORMULABILI DAL CT

Esempio di richiesta di rinvio:

«la compresenza del CT a più operazioni tecniche contemporaneamente e/o l'impossibilità formale e/o sostanziale della delega a collaboratore»

Ovvero, mancanza di tutte le notifiche e relative ricevute in atti.

LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA: STESURA E DEPOSITO

La CTP prodotta ha i cd. «requisiti minimi», ovvero quegli aspetti fondamentali che vanno sempre trattati dal CT.

In assenza di questi, l'intero elaborato avrà una efficacia assolutamente ridotta.

LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA: STESURA E DEPOSITO

Intestazione;

specifica del procedimento;

specifica della parte per cui si svolge attività professionale;

sinossi degli aspetti tecnici;

lista dei reperti/esami tecnici espletati (o valutati);

report tecnico di disamina;

Conclusioni;

Bibliografia;

LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA: STESURA E DEPOSITO

Il deposito della CT deve avvenire nelle forme tassativamente previste, pena perdita di efficacia – o inammissibilità della documentazione.

Tramite PEC all'A.G.;

Tramite trasmissione all'Avv. Difensore;

La relazione va siglata ad ogni pagina e, sull'ultima vanno apposti timbro e firma del CTP!

DISCUSSIONE IN DIBATTIMENTO DEL CONTENUTO DELLA CONSULENZA TECNICA

La CTP è spesso una tipologia di consulenza valutativa – ovvero un lavoro di revisione.

Nei casi di indagine difensiva, la CTP ha una tipologia operativo-analitica.

Per entrambi i casi è bene pre-concordare con l'Avv. Difensore modalità e argomenti di esposizione in dibattimento.

DISCUSSIONE IN DIBATTIMENTO DEL CONTENUTO DELLA CONSULENZA TECNICA

Fattori che possono influire sull'esame:

- Richiesta di celerità al CTP;
- Indisponibilità del proiettore in aula giudiziaria;
- Linguistica tecnica Vs linguistica giudiziaria;

DISCUSSIONE IN DIBATTIMENTO DEL CONTENUTO DELLA CONSULENZA TECNICA

Suggerimenti per la gestione dell'esame dei CTP:

- Cominciare l'esame con la richiesta delle qualifiche professionali e dei titoli di studio;
- Fare un'iniziale sunto degli aspetti che si andranno a trattare- sempre distinguendo tra gli aspetti tecnici-formali e gli aspetti tecnici-sostanziali;
- Fare chiara e dettagliata esposizione dei temi selezionati;
- In conclusione, ribadire tutte le difformità o le assicurazioni di qualità tecniche riscontrate nel corso della CTP
- Depositare (contestualmente o ex post) dettagliata bibliografia tecnica a supporto delle tesi proposte;

PER APPROFONDIRE

- https://www.filodiritto.com/codici/codice-di-procedura-penale/capo-vi-perizia/art-220-oggetto-della-perizia
- https://criminologiaicis.it/il-divieto-di-perizia-criminologica/
- https://www.consulenzageneticaforense.it/blog-detail/post/106668/dna-forense-e-garanzie-difensive-alla-luce-della-sent-di-corte-costituzionale-nr-23917
- https://www.leggioggi.it/2017/04/05/dna-prova-scientifica-revisione/
- https://www.leggioggi.it/2016/11/19/investigazioni-scientifiche-biologia-forense-genetica-forense-e-catena-di-custodia/
- https://www.leggioggi.it/2016/07/22/il-biologo-forense-e-lattivita-di-investigazione-scientifica-ai-sensi-della-legge-3972000/
- Cassazione Penale, Sent. Nr. 36080/2015
- Corte Costituzionale, Sent. Nr 239/2017

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!!!

Dr. Eugenio D'Orio